SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 maggio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2024.

Approvazione dello statuto della fondazione «Centro italiano di ricerca per l'*automotive*», ai sensi dell'articolo 62-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» e, in particolare, l'art. 12, in base al quale «Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e in particolare l'art. 62-*bis* recante «Centro italiano di ricerca per l'*automotive*»;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 il quale prevede che: «[...] è istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive*, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'*automotive* e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale»;

Visto il comma 3 del citato art. 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi del quale «ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico [...] è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico»;

Visto, altresì, il comma 10 del medesimo art. 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 ai sensi del quale: «i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, di nomina del Comitato di coordinamento per la definizione dello statuto della Fondazione «Centro italiano di ricerca per l'*automotive*»;

Vista la nota del 21 settembre 2022 del Comitato di coordinamento con cui è stato trasmesso lo schema di statuto;

Tenuto conto delle modifiche apportate allo schema di statuto, dal Ministro proponente e dai Ministri concertanti, nell'ottica di una maggiore semplificazione e di una razionalizzazione degli adempimenti volti all'avvio delle attività della Fondazione;

Considerata l'esigenza di approvare lo statuto della Fondazione e di stabilire i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 62-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione;

Ritenuto opportuno, per ragioni di efficienza e celerità amministrativa, unificare in un solo atto gli adempimenti previsti dai su menzionati commi 3 e 10 del citato art. 62-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

Art. 1.

Statuto

1. Ai sensi dell'art. 62-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 luglio 2021, n. 106, è approvato l'allegato statuto della Fondazione denominata «Centro italiano di ricerca per l'*automotive*», che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento, individuate nelle spese di logistica e di amministrazione; il fabbisogno economico delle predette voci di spesa è determinato in rapporto al fabbisogno delle voci di spesa direttamente imputabili alle attività di ricerca, in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza. Il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità della stessa e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

3. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

4. Al trasferimento delle risorse di cui all'art. 62-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si provvede con le modalità di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. A decorrere dal secondo anno di attività della Fondazione, le risorse da trasferire con le modalità di cui al precedente periodo sono preventivamente poste a conguaglio con le eventuali differenze positive tra quanto trasferito nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento e gli oneri effettivamente sostenuti dalla Fondazione nell'esercizio medesimo, comunque entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Controllo della Corte dei conti

1. La Fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive* è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'università
e della ricerca
BERNINI

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 716

AVVERTENZA:

Per la consultazione dello statuto si rimanda al seguente link:
https://www.mef.gov.it/ministero/ruolo/normativa/decreti-min-intermin-dir.html

24A02336

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 APRILE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza e con la quale sono stati stanziati euro 3.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 18 maggio 2023, n. 995 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2024 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato integrato di euro 15.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la nota del 23 aprile 2024 del Presidente della Regione Calabria – Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 aprile 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A02309

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 aprile 2024.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Domar associazione produttori pesca marittima, Scrl», in Comacchio - Porto Garibaldi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricotura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in materia di continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, l'art. 18, a norma del quale gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 e, in particolare, l'art. 3 relativo ai termini e alla procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile dell'8 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 10 maggio 1977, inerente al riconoscimento, ai fini del regolamento (CEE) 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, successivamente abrogato, dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca denominata «Domar associazione produttori pesca marittima, Scrl», con sede a Comacchio - Porto Garibaldi (FE);

Considerato che, a norma del citato art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, con nota prot. n. 0347051 del 4 luglio 2023 l'ufficio PEMAC II ha disposto i controlli sul funzionamento della organizzazione di produttori in parola, da effettuarsi per il tramite della Direzione marittima di Ravenna;

Acquisita agli atti, con prot. n. 0399905 del 28 luglio 2023, la documentazione trasmessa dalla citata autorità marittima e, in particolare, il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 316/2019 del 22 agosto 2019, che pone l'organizzazione di produttori in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato che, con nota prot. n. 0158057 del 5 aprile 2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, in merito al quale l'organizzazione in parola non ha prodotto osservazioni e memorie;

Ritenuto che non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori della pesca, ai sensi del citato il regolamento (UE) n. 1379/2013, e che per la stessa si debba procedere alla revoca del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della società denominata «Domar associazione produttori pesca marittima, Scrl», con sede a Comacchio - Porto Garibaldi (FE), già concesso con decreto ministeriale dell'8 aprile 1977.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso secondo le modalità e i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2024

Il direttore generale: ABATE

24A02272

DECRETO 29 aprile 2024.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori denominata «Organizzazione di produttori e pescatori di vongola della Sacca di Goro e Gorino - Società cooperativa», in Goro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in materia di continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, l'art. 18, a norma del quale Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 e, in particolare, l'art. 3 relativo ai termini e alla procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2011, inerente al riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, successivamente abrogati, dell'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione di produttori e pescatori di vongola della Sacca di Goro e Gorino Società cooperativa», con sede a Goro (FE);

Considerato che, a norma del citato art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, con nota prot. n. 0338087 del 28 giugno 2023 l'ufficio PEMAC II ha disposto i controlli sul funzionamento della organizzazione di produttori in parola, da effettuarsi per il tramite della Direzione marittima di Ravenna;

Acquisita agli atti, con prot. n. 0399905 del 28 luglio 2023, la documentazione trasmessa dalla citata autorità marittima, tra cui il verbale di assemblea straordinaria (registrato a Ferrara il 9 giugno 2020 al n. 2679-Serie 1T, Repertorio n. 3629, Raccolta 2681 e iscritto nel registro delle imprese di Ferrara il 16 giugno 2020 prot. n 10433), in cui è deliberata la messa in liquidazione volontaria, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, della organizzazione di produttori in parola e nominato il liquidatore;

Considerato che, con nota prot. n. 158073 del 5 aprile 2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, in merito al quale l'organizzazione in parola non ha prodotto osservazioni e memorie;

Ritenuto che non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta Società quale Organizzazione di produttori della pesca, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1379/2013 e che per la stessa si debba procedere alla revoca del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori della società denominata «Organizzazione di produttori e pescatori di vongola della Sacca di Goro e Gorino - Società cooperativa», con sede a Goro (FE), già concesso con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2011.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso secondo le modalità e i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2024

Il direttore generale: ABATE

24A02273

DECRETO 29 aprile 2024.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Consorzio Linea Azzurra», in Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in materia di continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, l'art. 18, a norma del quale Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 e, in particolare, l'art. 3 relativo ai termini e alla procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002, inerente al riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2939/94, successivamente abrogati, dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca denominata «Consorzio Linea Azzurra», con sede a Rimini;

Considerato che, a norma del citato art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, con nota prot. n. 0366684 del 13 luglio 2023 l'Ufficio PEMAC II ha disposto i controlli sul funzionamento della organizzazione di produttori in parola, da effettuarsi per il tramite della Capitaneria di porto di Rimini;

Acquisite agli atti, con prot. n. 0405817 del 2 agosto 2023, la relazione sull'ispezione svolta dalla citata autorità marittima e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si evince che l'organizzazione in parola, da svariate annualità, non svolge più alcuna attività connessa alla pesca di acciughe e sardine, in quanto le Imprese fondatrici dello stesso non armano più unità dedite alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, come confermato per iscritto dallo stesso presidente della organizzazione;

Considerato che, con nota prot. n. 158120 del 5 aprile 2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, in merito al quale l'organizzazione in parola non ha prodotto osservazioni e memorie;

Ritenuto che non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1379/2013, e che per la stessa si debba procedere alla revoca del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della società denominata «Consorzio Linea Azzurra», con sede a Rimini, già concesso con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 dicembre 2001.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso secondo le modalità e i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2024

Il direttore generale: ABATE

24A02275

DECRETO 29 aprile 2024.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori «Molluschi associati - Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG», in Marano Lagunare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in materia di continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, l'art. 18, a norma del quale gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 e, in particolare, l'art. 3 relativo ai termini e alla procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° settembre 2003, inerente al riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, successivamente abrogati, dell'organizzazione di produttori denominata «Produttori molluschi associati - Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG», con sede a Marano Lagunare (UD);

Considerato che, a norma del citato art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, con nota prot. n. 0338296 del 28 giugno 2023 l'Ufficio PEMAC II ha disposto i controlli sul funzionamento della organizzazione di produttori in parola, da effettuarsi per il tramite della Direzione marittima di Trieste;

Acquisite agli atti, con prot. n. 0381168 del 20 luglio 2023, la relazione sull'ispezione svolta dalla citata autorità marittima, dalla quale si evince che la società dal 14 dicembre 2020 è fallita e non effettua da tale data attività commerciale, e la documentazione ad essa allegata, tra cui l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Udine (sentenza 70/2020);

Considerato che, con nota prot. n. 158142 del 5 aprile 2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, in merito al quale l'organizzazione in parola non ha prodotto osservazioni e memorie;

Ritenuto che non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori della pesca, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1379/2013, e che per la stessa si debba procedere alla revoca del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore dell'acquacoltura della società denominata «Molluschi associati - Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG», con sede a Marano Lagunare (UD), già concesso con decreto ministeriale del 31 luglio 2003.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso secondo le modalità e i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2024

Il direttore generale: ABATE

24A02276

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 24 aprile 2024.

Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche per l'anno scorta 2024.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente
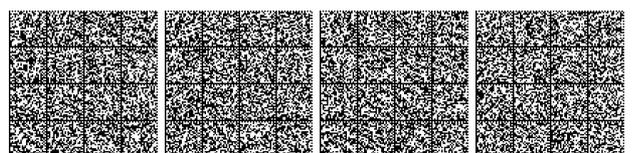
e della sicurezza energetica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'art. 25 recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 2, modifica l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2022, n. 264, ed in particolare l'art. 1, «Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo n. 300/1999», con il quale «Il Ministero della transizione ecologica (MITE) è stato denominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale infrastrutture e sicurezza, del Dipartimento energia, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2022, n. 111, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2022;

Visto l'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022 recante «Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di Attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 8, modifica l'allegato I (di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249), stabilendo che per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, ci si avvale del metodo che dalla somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 7 novembre 2017, adattata per tenere conto di eventuali variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta dello Stato membro dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: *a)* 4%; *b)* il tasso medio di resa della nafta; *c)* il consumo netto effettivo di nafta;

Considerato che dalla applicazione delle tre diverse deduzioni citate si ottengono i seguenti valori di novanta giorni di importazioni giornaliere nette:

a) 11.112.230 tep;

b) 11.013.374 tep;

c) 10.796.852 tep;

Considerato di voler adottare il metodo più favorevole di deduzione, che per l'anno 2023 risulta essere il consumo effettivo netto di nafta, si è calcolato che le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2023 sono pari a 43.787.232 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 10.796.852 tep corrispondono a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Considerato che tale metodo scelto consente in ogni caso di rispettare anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 15 marzo 2024 che riporta i consumi finali dell'Italia dell'anno 2023, pari a 52.666.000 tep, di cui 8.225.712 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento Applicativo scorte petrolifere – regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet dell'OCSIT, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli operatori economici
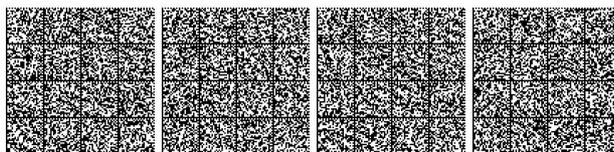
mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa, per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DGIS, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo https://mite.ocsit.it/scorte/ - e che tale piattaforma è collegata al sistema europeo armonizzato di interscambio informativo (XEOS) della Commissione europea;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2024

1. L'anno scorta 2024 inizia il 1° luglio 2024 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2025.

2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con riferimento all'anno 2023, il valore di novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 10.796.852 tep e che il valore di sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 8.225.712 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2024, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore *a)*, da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 10.796.852 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2023;

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8, e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore *b)*, è determinato in 43.376.972 tep;

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore *c)*, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2024 è determinato pari a 0,2489.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenuto per l'anno scorta 2024 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche, stabilendone l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065.

5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2023 è stato pari a 44.071.656 tonnellate.

Art. 2.

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2024 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e
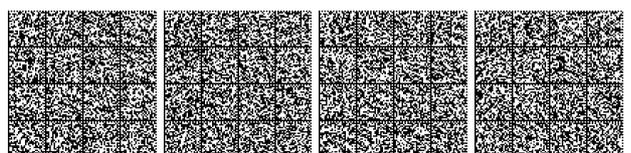
dell'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno scorta 2024:

a) benzina per motori;

b) jet fuel del tipo cherosene;

c) gasolio (olio combustibile distillato);

d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2023 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Art. 4.

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2024 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventuno giorni.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022, è identificato il seguente livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche da detenere da parte dell'OCSIT:

a) benzina per motori pari a 370.258 tonnellate;

b) jet fuel del tipo cherosene pari a 216.668 tonnellate;

c) gasolio (olio combustibile distillato) pari a 1.483.758 tonnellate;

d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) pari a 28.704 tonnellate.

3. Per l'anno scorta 2024 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a nove giorni.

4. Conseguentemente, per l'anno scorta 2024 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a ventuno giorni.

Art. 5.

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2024

1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, è determinata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per ogni soggetto obbligato:

a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 41.736.634 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2024, a 3.598.951 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.519.266 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 8.802.434 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.

3. A tal fine, il soggetto obbligato, accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{60}) e scorte in prodotti (valore X_9), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT, accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica, è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X_{21}) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.

4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2024 deve essere costituita a decorrere dalle ore 00,00 del 1° luglio 2024. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2024 devono essere costituite a decorrere dalle ore 00,00 del 1° luglio 2024.

5. Entro la data di cui al comma 4, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.

6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è neces-

saria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.
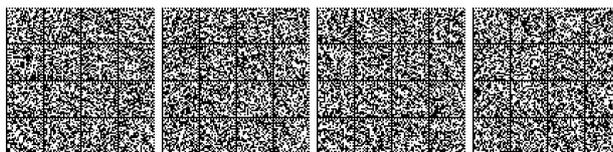
7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalità operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.

Art. 6.

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 e dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta 2024, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea è fissato al 100 per cento.

2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2024 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

a) biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento;

b) biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.

2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_9) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

ALLEGATO *I*

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti —	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) —
Jet fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/ riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/ BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2

ALLEGATO *II*

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'art. 3, comma 8 e art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti —	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) —
Petrolio greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065
Benzina Avio	1,065
Jet fuel tipo benzina	1,065
Jet fuel tipo kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065s
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065

24A02310

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2024.

Modifica al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo allegato B.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema *TS)* per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 4 recante «Disponibilità dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata», il quale, al comma 2, prevede le funzionalità del Sistema TS, descritte nell'allegato B del medesimo decreto, per la cooperazione applicativa con la compilazione agevolata della dichiarazione dei redditi precompilata dell'Agenzia delle entrate ed, in particolare:
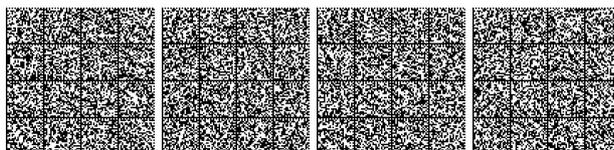
alla lettera *b)*, le funzionalità per consentire al contribuente l'inserimento di un nuovo documento fiscale relativo alle spese sanitarie ovvero veterinarie;

alla lettera *d)*, le funzionalità per calcolare la somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico;

Vista la nota dell'Agenzia dell'entrate n. 96663 del 7 marzo 2024 con la quale si rappresenta l'esigenza di:

integrare le predette funzionalità di cooperazione applicativa di cui al citato art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, al fine di consentire al contribuente di aggiungere tutti i dati dei documenti delle spese sanitarie, ivi compresi quelli rilasciati, per prestazioni sanitarie o dispositivi medici, da parte di soggetti non obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione precompilata;

riportare nell'allegato B che le spese dei familiari a carico siano attribuite in base al prospetto dei familiari a carico elaborato in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del 1° febbraio 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2024, recante «Modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria», attuativo dell'art. 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 1° febbraio 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2024, recante «Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria», attuativo dell'art. 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;

Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni e il relativo allegato B, al fine di:

indicare i riferimenti ai decreti del 1° febbraio del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2024;

prevedere nell'allegato B che:

la funzionalità in cooperazione applicativa di cui all'art. 4 del medesimo decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze possa consentire l'inserimento, da parte del contribuente, di un nuovo documento fiscale di spesa emesso da un soggetto non obbligato all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata;

le spese dei familiari a carico siano attribuite in base al prospetto dei familiari a carico elaborato in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che le predette modifiche non impattano sul trattamento dei dati personali né sulle operazioni effettuate per le finalità previste dal citato decreto 19 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.

Art. 2.

Modifiche al decreto 19 ottobre 2020

1. All'art. 9, comma 1, del decreto 19 ottobre 2020, le parole «da definirsi con il decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione del 1° febbraio 2024,».

2. All'art. 10, comma 1, del decreto 19 ottobre 2020, le parole «da definirsi con il decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione del 1° febbraio 2024,».

3. L'allegato B del decreto 19 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato B del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2024

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

ALLEGATO *B*

Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS

INDICE

4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

5. CORRISPETTIVI

6. LOG DEL SISTEMA TS

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalità e il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati sono trasmessi su rete di comunicazione SPC, mediante protocollo SSL.

In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del Dl 175/2014, il sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie (ovvero gli eventuali relativi rimborsi) e i rimborsi per prestazioni completamente o parzialmente non erogate entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In particolare il sistema TS, tramite i processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un'area perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS.

Tali dati sono memorizzati su archivi distinti e non interconnessi, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito e il progressivo univoco del record.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture del sistema TS e che l'accesso alla stessa avvenga in
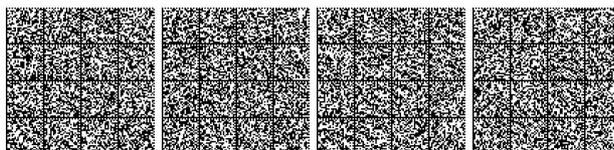
modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. Tale accesso può essere effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato dal sistema TS e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

I dati di spesa sanitaria/rimborsi contenuti nella banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016.

3. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate, il sistema TS espone servizi web service che possono essere invocati esclusivamente dai sistemi dell'Agenzia delle entrate, per:

- acquisire in lettura di dati massivi;
- accedere puntualmente alle singole spese sanitarie/rimborsi per codice fiscale del contribuente;
- permettere al contribuente di integrare o rettificare i propri dati di spesa sanitaria nell'ambito della compilazione assistita della dichiarazione dei redditi on line.

I servizi sono esposti in cooperazione applicativa con autenticazione attraverso certificato client. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 e successive
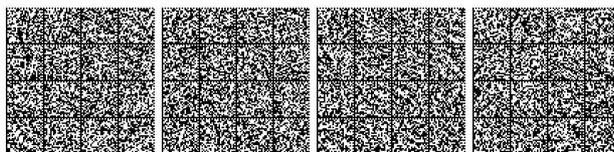
modificazioni e integrazioni, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Le operazioni effettuate dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi utilizzati per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Il sistema di tracciamento del sistema TS conserva le informazioni relative all'accesso ai servizi da parte dell'Agenzia delle entrate tramite web services. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione, e possono essere fornite in relazione ad una specifica richiesta da parte dell'Autorità.

Tutte le operazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 12 mesi.

4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interazione tra il Sistema TS e il server applicativo dell'Agenzia delle entrate avviene tramite i servizi web service esposti dal Sistema TS e consiste in richieste:

- in lettura massiva per lista di codici fiscali;
- in lettura puntuale per codice fiscale del contribuente e del familiare a carico;

- funzionali alla **compilazione assistita** da parte dell'Agenzia delle entrate destinata al contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi on line.

Sempre nell'ambito della compilazione assistita, oltre alle richieste di lettura, si prevedono le seguenti ulteriori operazioni:

- richiesta di inserimento, modifica e cancellazione dei dati di spesa sanitaria
- richiesta di ricalcolo degli importi aggregati per importo relativo a spesa sanitaria e a spesa veterinaria a fronte dell'integrazione/modifica dei documenti di spesa sanitaria
- richiesta di ripristino dei dati di spesa al valore iniziale.

Il Sistema TS rende inoltre disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio rettificate da parte del contribuente, in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attività di controllo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS sulla base della richiesta "massiva" da parte dell'Agenzia delle entrate:

- Acquisisce la lista dei codici fiscali da elaborare, con eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o più tipologia di spesa come richiesta dal medesimo contribuente
- Rende codificato il codice fiscale presente nella lista;
- Aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, ad esclusione:
  - delle singole spese indicate dal contribuente ai sensi dell'articolo 5 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni e dell'articolo 4 del presente decreto;
  - di tutte le spese afferenti alle tipologie di spesa, comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per il tramite dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
  - di tutti i documenti fiscali comunicati dall'erogatore con una modalità di pagamento non tracciabile, che non dà diritto all'agevolazione da parte del cittadino (ai sensi dell'art. 1, commi 679 e 680 della Legge di bilancio 2020)
- Somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e degli eventuali rimborsi) suddividendoli, sulla base della tipologia della spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
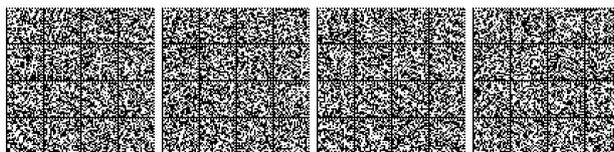
- Registra sulla stessa lista fornita dall'Agenzia delle entrate contenente codici fiscali da elaborare gli importi economici aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato la propria opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalità del presente decreto.

Nome campo	Descrizione	Note
Id elaborazione	Numero di protocollo univoco dell'elaborazione	
Codice Fiscale	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della spesa	Tipologia di spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **Il Campo assume i seguenti valori:** • **TK** = Ticket (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC** = Farmaco, anche omeopatico • **AD** = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • **AC** = Cure Termali, protesica e integrativa, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • **SP** = Prestazioni sanitarie • **AA =** Altre spese	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa

Nome campo	Descrizione	Note
Somma totale per tipologia di spesa	Somma degli importi relativi alla singola tipologia di spesa, suddivisi: • Importo della spesa • Importo degli eventuali rimborsi per l’anno di riferimento • Importo degli eventuali rimborsi afferenti ad anni precedenti a quello di riferimento	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa.

4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS per ogni richiesta puntuale da parte dell'Agenzia delle entrate:

- Acquisisce il codice fiscale da elaborare;
- Rende codificato il codice fiscale;
- Seleziona tramite il codice fiscale codificato nelle banche dati, tutte le spese sanitarie e/o i rimborsi riferibili al contribuente e al familiare a carico e presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese/rimborsi per i quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto;
- Suddivide le informazioni di dettaglio di ogni natura della spesa e/o di rimborso;
- Restituisce sulla base della richiesta dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative al codice fiscale oggetto della richiesta.

In particolare per ogni record di spesa sanitaria e/o di rimborso il sistema TS mette a disposizione le seguenti informazioni di dettaglio di spesa.

Nome campo	Descrizione	Note
Codice Fiscale Contribuente	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista Sanitario • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia	

Nome campo	Descrizione	Note
	• Ottico	
Denominazione della fonte di erogazione	Denominazione della struttura o soggetto erogatore	
Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA	
Data emissione	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Data pagamento/rimborso	Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso e relativa alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Modalità di pagamento	Ai sensi dell'art. 1, commi 679 e 680 della Legge Bilancio 2020 (tracciabile sì/no)	
Codice identificativo del documento rimborsato	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso al contribuente (composto dal campo "**IdSpesa**")	
Tipologia di spesa	**Il Campo assume i seguenti valori:** • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **AD=** Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica.	

Nome campo	Descrizione	Note
	• **CT**= Cure Termali • **PI**= protesica e integrativa • **IC**= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • **SP** = Prestazioni sanitarie • **AA**= Altre spese	
Importo	Importo della spesa ovvero del rimborso espresso in euro	
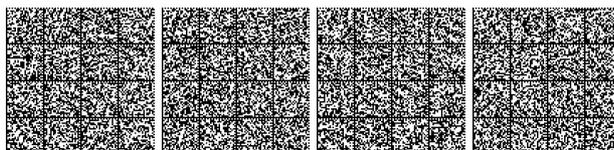
4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE ASSISTITA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Di seguito si descrivono le interazioni tra il sistema TS e l'Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni che il contribuente può effettuare sulle proprie spese sanitarie o su quelle dei familiari a carico dell'anno fiscale di competenza della dichiarazione, mostrate nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate per la Dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, il contribuente può:

- Richiedere la lista dei documenti di spesa acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori, aventi come beneficiario il cittadino stesso e gli eventuali familiari a carico, ad esclusione delle spese su cui è stata esercitata la facoltà di opposizione all'utilizzo ai fini della dichiarazione precompilata
- Integrare la lista dei documenti risultanti al Sistema TS con un ulteriore documento di spesa non presente nell'elenco
- Eliminare un documento di spesa precedentemente inserito dal contribuente nell'elenco
- Apportare modifiche ad un documento di spesa proposto nell'elenco (nell'importo, nella percentuale di sostenimento della spesa se riferito a soggetto a carico fiscale, nell'indicazione da utilizzare o meno)
- Richiedere il calcolo dell'importo complessivamente detraibile in relazione ai documenti di spesa sanitaria e veterinaria
- Ripristinare la situazione iniziale dei documenti di spesa proposti in elenco al contribuente

In tutte le richieste d'interazione, il Sistema TS:

- acquisisce il codice fiscale del dichiarante e degli eventuali soggetti a carico di cui mostrare i dati di spesa
- crea una copia della base dati di tutte le spese sanitarie riferibili al contribuente e al familiare a carico, presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese per le quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto
- acquisisce le informazioni necessarie per calcolare l'importo detraibile sanitario e veterinario di ogni documento di spesa:
    - tipologie di spesa non utilizzate per predisporre il rigo E1 per il contribuente
    - lista dei codici fiscali relativi ai soggetti a carico del contribuente dichiarante
    - associata ad ogni soggetto a carico fiscale, la percentuale di sostenimento della spesa coincidente alla percentuale di carico fiscale presente nel prospetto dei familiari a carico precompilato dall'Agenzia delle entrate, per l'anno di competenza, in base alle informazioni in suo possesso.

4.3.1 COMPILAZIONE ASSISTITA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA

4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)

Per permettere al dichiarante di consultare la lista dei documenti di spesa comprensiva sia dei dati acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori sia degli eventuali dati inseriti o rettificati dal dichiarante stesso, aventi come beneficiario il dichiarante o gli eventuali familiari a carico, l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS la **richiesta** di dati in **lettura**, fornendo, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei soggetti a carico (sia risultanti dal prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate che aggiunti dal dichiarante) cui si riferiscono le spese, anche i dati relativi a:

- percentuale di carico fiscale del soggetto rispetto al dichiarante; tale percentuale permette di mostrare al cittadino la percentuale di sostenimento della spesa nella prima visualizzazione dei dati, supponendo che questa coincida con il carico fiscale;
- tipologie di voci di spesa utilizzate dall' Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile; tale informazione permette al Sistema TS di mostrare al cittadino l'importo detraibile per ogni documento con gli stessi criteri applicati nella predisposizione della dichiarazione precompilata;

Relativamente alla richiesta dei dati in lettura riferiti ai soggetti a carico non presenti nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e aggiunti dal contribuente dichiarante, il Sistema TS non estrae i documenti acquisiti dagli
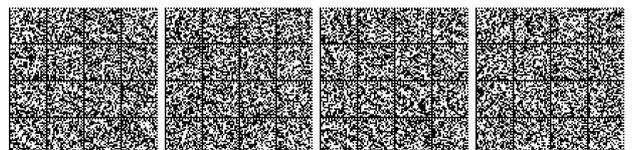
erogatori ma soltanto quelli eventualmente inseriti dal contribuente nella compilazione assistita.

Di seguito la richiesta dei dati in lettura che l'Agenzia delle entrate indirizza al Sistema TS.

<table>
<tr><th colspan="3">Richiesta</th><th colspan="2">LETTURA dati di spesa</th></tr>
<tr><th colspan="3">Nome campo</th><th>Descrizione</th><th>Note</th></tr>
<tr><td colspan="3">Anno</td><td>Anno di competenza fiscale dei pagamenti</td><td>Valore minimo 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Lista Codici Fiscali dichiarante e suoi familiari a carico</td><td colspan="2">Ultimo Codice fiscale Cittadino</td><td>CF del dichiarante o di uno dei suoi familiari fiscalmente a carico</td><td>Ultimo valido</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ruolo</td><td>Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto</td><td>Per il familiare aggiunto il Sistema TS mostra i soli documenti inseriti dal contribuente dichiarante e non quelli acquisiti dagli erogatori</td></tr>
<tr><td>Lista CF collegati</td><td>Codice fiscale</td><td>Lista dei codici fiscali collegati rispetto all'ultimo CF</td><td>Presente solo se esiste uno o più CF obsoleti rispetto a quello del cittadino</td></tr>
<tr><td colspan="2">Percentuale carico</td><td>Valore percentuale di carico del cittadino per il quale si chiedono i documenti di spesa rispetto al dichiarante</td><td>Il Sistema TS tiene conto di tale informazione solo nella prima chiamata in lettura, poi memorizza il dato passato con l'operazione di scrittura.</td></tr>
<tr><td>Lista Tipologie utilizzate</td><td>Voce di spesa</td><td>Tipologia di voce di spesa utilizzata dall'Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile</td><td></td></tr>
</table>

4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA

Dopo aver preso visione dei dati di spesa sanitaria restituiti dal Sistema TS a seguito della richiesta di lettura, il dichiarante può operare delle modifiche ai dati proposti sull'area riservata dell'Agenzia delle entrate che riguardano l'inserimento, la rettifica o la cancellazione di uno o più documenti fiscali, rispetto alla lista visualizzata.

Al termine delle modifiche da parte del dichiarante, l'Agenzia delle entrate effettua la **richiesta** al Sistema TS di acquisire i dati in **scrittura;** la richiesta comprende, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei suoi familiari a carico, le modifiche richieste dal dichiarante, comprensivi delle informazioni dei:

- documenti di spesa con i seguenti dati obbligatori:
  - data pagamento
  - tipologia erogatore
  - importo spesa sanitaria e/o veterinaria

  e i seguenti dati opzionali:
  - numero documento
  - partita IVA
  - denominazione erogatore
- per ciascun documento relativo al soggetto a carico, la percentuale di sostenimento della spesa inserita dal dichiarante

Richiesta			**SCRITTURA dati di spesa**	
Nome campo			**Descrizione**	**Note**
Anno			Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	**Codice fiscale Cittadino**		Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo		Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto	
	Lista documenti	**Data pagamento**	Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.	Obbligatorio (ammissibile solo se nell'anno di competenza fiscale)
		Modalità di pagamento	Ai sensi dell'art. 1, commi 679 e 680 della Legge Bilancio 2020 (tracciabile sì/no)	Tracciabile sì/no
		Percentuale carico	Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento	Obbligatorio. Vale da 1 a 100
		Utilizzo	Utilizzo o meno del dato Vale: • Sì : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare	Obbligatorio
		Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico/Odontoiatra • Professionista sanitario compresi i biologi • Struttura autorizzata alla vendita di farmaci veterinari • Parafarmacia • Ottico • Struttura sanitaria militare • Altro soggetto, non ricompreso tra i precedenti, che eroga prestazioni sanitarie detraibili o che vende dispositivi medici detraibili	Obbligatorio
		Denominazione erogatore	Denominazione dell'erogatore che ha rilasciato il documento fiscale	Facoltativo
		Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA validata inserita dal dichiarante	Facoltativo
		Importo detraibile spesa sanitaria	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	Può essere maggiorato rispetto al documento originario solo se si

				tratta di documento inserito dal dichiarante
		Importo detraibile spesa veterinaria	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	Può essere maggiorato rispetto al documento originario solo se si tratta di documento inserito dal dichiarante
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	Non può superare l'importo del documento rimborsato
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	Non può superare l'importo del documento rimborsato

4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO

Nella **richiesta** di azzeramento delle integrazioni/modifiche (**ripristino**), il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il ripristino delle spese sanitarie nella loro versione iniziale (prima dell'integrazione/modifica da parte del dichiarante).

Si tratta dello stesso tracciato della richiesta di dati in lettura, in cui il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate i seguenti dati:

- il codice fiscale del dichiarante

Richiesta	**RIPRISTINO dati di spesa**	
Nome campo	**Descrizione**	**Note**
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido

4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO

Nella **richiesta** di **calcolo**, il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il calcolo dell'importo detraibile sulla base delle spese sanitarie e/o veterinarie inserite/modificate.

Di seguito la richiesta di calcolo da parte del dichiarante degli importi dei dati dei documenti di spesa comprensivi quelli integrati e modificati; la richiesta è indirizzata dall'Agenzia delle entrate al Sistema TS con i seguenti campi:

Richiesta	**RICALCOLO dati di spesa**	
Nome campo	**Descrizione**	**Note**
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido

4.3.2 COMPILAZIONE ASSISTITA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE

4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA

Il Sistema TS risponde alle richieste di lettura e scrittura con l'elenco dei documenti di spesa afferenti al dichiarante e ai suoi familiari a carico. Si tratta sia dei documenti di spesa inviati dagli erogatori sia di quelli integrati e/o rettificati dal contribuente.

Risposta			***LETTURA / SCRITTURA dei dati di spesa***	
Nome campo			**Descrizione**	**Note**
Esito			Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno			Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	**Codice fiscale Cittadino**		Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo		Dichiarante o familiare a carico	
	Lista documenti	**Data pagamento**	Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.	
		Modalità di pagamento	Ai sensi dell'art. 1, commi 679 e 680 della Legge Bilancio 2020 (tracciabile sì/no)	
		Numero documento	Numero del documento fiscale	
		Denominazione	Denominazione erogatore	
		Partita IVA	Partita IVA erogatore	
		Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico/Odontoiatra • Professionista sanitario compresi i biologi • Struttura autorizzata alla vendita di farmaci veterinari • Parafarmacia • Ottico • Struttura sanitaria militare	

				• Altro soggetto, non ricompreso tra i precedenti, che eroga prestazioni sanitarie detraibili o che vende dispositivi medici detraibili	
		Percentuale carico		Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento	
		Utilizzo		Utilizzo o meno del dato Vale: • Sì : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare	
		Importo documento		Somma degli importi delle voci di spesa afferenti al documento espressa in euro	Per i documenti inseriti dal dichiarante è la somma degli importi della spesa sanitaria e veterinaria
		Importo detraibile spesa sanitaria		Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
				Importo della spesa veterinaria espresso in euro	
		Importo Rimborso spesa sanitaria		Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa sanitaria)	
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato		Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	
		Importo Rimborso spesa veterinaria		Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa veterinaria)	
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato		Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	
		Lista Voci di spesa	**Tipologia di spesa**	Il Campo assume i seguenti valori: • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **AD**= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa	Nullo per i documenti inseriti dal dichiarante

				chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • **CT**= Cure Termali • **PI**= protesica e integrativa • **IC**= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • **SP** = Prestazioni sanitarie • **AA**= Altre spese	
			Importo	Importo della spesa espresso in euro	Nullo per i documenti inseriti dal dichiarante

4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO

Nella **risposta** alla richiesta di **ripristino**, il Sistema TS provvede ad annullare tutti i dati di spesa inseriti/modificati e cancellati dal dichiarante per sé e/o per i suoi soggetti a carico. L'esito annullamento ripristina la situazione iniziale dei documenti di spesa.

La risposta restituisce l'esito del ripristino dei dati.

Risposta	RIPRISTINO dati di spesa	
Nome campo	**Descrizione**	**Note**
Esito	Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	

4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO

Nella **risposta** alla richiesta di **calcolo**, il Sistema TS provvede ad elaborare i dati di spesa relativi al dichiarante e/o ai suoi soggetti a carico, comprendendo anche i documenti di spesa integrati e/o rettificati dal dichiarante stesso. L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita. Come esito della richiesta, il Sistema TS fornisce l'elenco degli importi aggregati per voce di spesa, per codice fiscale del soggetto e per anno di competenza.

Di seguito i dati restituiti dal Sistema TS in risposta alla richiesta

Risposta		**CALCOLO dati di spesa**	
Nome campo		**Descrizione**	**Note**
Esito		Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno		Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	**Codice fiscale Cittadino**	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto	
	Importo detraibile spese sanitarie	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
	Importo detraibile spese veterinarie	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	

4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OGGETTO DELLA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 2 del presente decreto, sono disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio rettificate da parte del contribuente, <u>in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attività di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.</u>

I predetti dati rettificati dal contribuente, possono essere visualizzati esclusivamente dai dipendenti autorizzati dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'applicativo dedicato ai controlli formali di cui all'a

rt. 36-ter dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per tale finalità il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate un servizio di consultazione dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata, tenendo traccia dell'utente dell'Agenzia delle entrate autenticato e autorizzato dall'applicativo dedicato ai controlli formali di cui sopra.

4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:

Richiesta	**Dati di integrati e rettificati**	
Nome campo	**Descrizione**	**Note**
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido
Codice Fiscale utente	Codice fiscale dell'utente dell'Agenzia delle entrate abilitato	
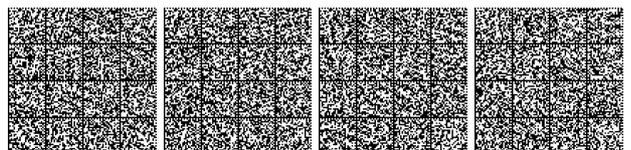
4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell’ambito della Compilazione Agevolata:

<table>
<tr><th colspan="3">Risposta</th><th colspan="2">Dati integrati e rettificati</th></tr>
<tr><th colspan="3">Nome campo</th><th>Descrizione</th><th>Note</th></tr>
<tr><td colspan="3">Esito</td><td>Vale:
0 : transazione correttamente eseguita
1 : errore</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Anno</td><td>Anno di competenza fiscale dei pagamenti</td><td>Valore minimo 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Lista codici fiscali</td><td colspan="2">Codice fiscale Cittadino</td><td>Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso</td><td>Ultimo valido</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ruolo</td><td>Dichiarante o familiare a carico</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Lista documenti</td><td>Data pagamento</td><td>Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.</td><td></td></tr>
<tr><td>Numero documento</td><td>Numero del documento fiscale</td><td></td></tr>
<tr><td>Denominazione</td><td>Denominazione erogatore</td><td></td></tr>
<tr><td>Partita IVA</td><td>Partita IVA erogatore</td><td></td></tr>
<tr><td>Tipologia della fonte di erogazione</td><td>Il Campo Fonte assume i seguenti valori:
• Farmacia pubblica o privata
• Struttura specialistica pubblica o privata
• Medico/Odontoiatra
• Professionista sanitario compresi i biologi
• Struttura autorizzata alla vendita di farmaci veterinari
• Parafarmacia
• Ottico
• Struttura sanitaria militare
• Altro soggetto, non ricompreso tra i precedenti, che eroga prestazioni sanitarie detraibili o che vende dispositivi medici detraibili</td><td></td></tr>
</table>

		Percentuale carico		Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento	
		Utilizzo		Utilizzo o meno del dato Vale: • Sì : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare	
		Importo documento		Somma degli importi delle voci di spesa afferenti al documento espressa in euro	Per i documenti inseriti dal dichiarante è la somma degli importi della spesa sanitaria e veterinaria
		Importo detraibile spesa sanitaria		Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
		Importo detraibile spesa veterinaria		Importo della spesa veterinaria espresso in euro	
		Importo Rimborso spesa sanitaria		Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa sanitaria)	
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato		Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	
		Importo Rimborso spesa veterinaria		Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa veterinaria)	
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato		Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	
		Lista Voci di spesa	**Tipologia di spesa**	Il Campo assume i seguenti valori: • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **AD**= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR** = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e	Nullo per i documenti inseriti dal dichiarante

				della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • **CT**= Cure Termali • **PI**= protesica e integrativa • **IC**= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • **SV** = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • **SP** = Prestazioni sanitarie • **AA**= Altre spese	
			Importo	Importo della spesa espresso in euro	Nullo per i documenti inseriti dal dichiarante
			Stato documento	Inserito, Modificato	

5. CORRISPETTIVI

I soggetti tenuti all'invio dei dati dei corrispettivi al Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante una apposita funzionalità, resa disponibile dal sistema TS (www.sistemats.it), la volontà di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2020.

La trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri comprende i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.

A decorrere dal 1° luglio 2020, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 6-quater del decreto legislativo n. 127 del 2015, i soggetti di cui sopra trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

Per le suddette finalità, l’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l’Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

6. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

- Codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;
- Data e ora dell’esecuzione;
- Modalità di utilizzo dei dati:
  - Elaborazione ai fini di totalizzazione;
  - Visualizzazione dati di dettaglio;
- Codice fiscale dei contribuenti di cui vengono prelevati i dati;
- I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione dovranno essere conservati per un periodo di 12 mesi.
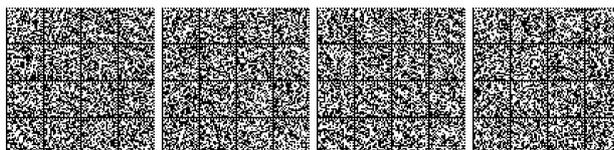
Inoltre i log file garantiscono:

- la verifica della liceità del trattamento dei dati;
- caratteristiche di integrità e inalterabilità;
- la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
- la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

24A02270

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PURE WIND» nell'ambito del programma JPI Oceans Noise Call 2022. (Decreto n. 56/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n. 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco Esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione *«ex ante»* ed
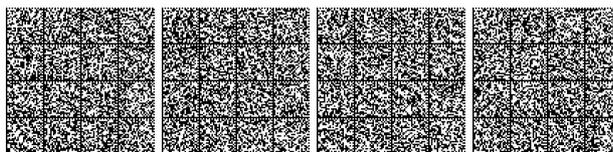
«ex post» dei Progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle Missioni e Programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;
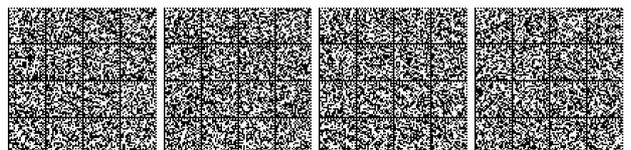
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il d.d. n. 15741 del 30 novembre 2023 reg. UCB n. 48, in data 12 gennaio 2024, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.250.296,95, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il Programma quadro europeo *Horizon Europe*, mediante il quale vengono finanziati i progetti per la ricerca e l'innovazione;

Visto il bando transnazionale *«Underwater Noise in the Marine Environment»,* lanciato dalla *Joint Programming Initiative Oceans Call* 2021 e con scadenza il 28 febbraio 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST 2021 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 1.000.000,00, come da lettera di impegno n. 931 del 24 gennaio 2021, successivamente incrementato con comunicazione del DG in data 3 giugno 2022;

Considerato che per il bando *Underwater Noise in the Marine Environment Call* 2021, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 2 febbraio 2022 - prot. MUR n. 1504;

Vista la decisione finale della *Joint Programming Initiative Oceans* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PURE WIND - *Impact of sound on marine ecosystems from offshore wind energy generation*», avente come obiettivo lo studio degli impatti che le infrastrutture per lo sfruttamento dell'energia eolica offshore possono avere sull'ecosistema marino tramite analisi degli effetti del rumore prodotto sul comportamento dello zooplancton con sperimentazioni *in-situ* e simulazione tramite modelli matematici dei contributi di processi di generazione dell'energia eolica con un costo complessivo pari a euro 356.600,93;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 14326 del 3 novembre 2023 con la quale si riportano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «PURE WIND»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PURE WIND» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Genova;

Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la procura notarile rep. n. 5002 in data 19 ottobre 2022 a firma del dott. Vittorio Occorsio notaio in Roma con la quale la prof.ssa Maria Chiara Carrozza presidente *pro-tempore* e legale rappresentante del CNR conferisce procura al prof. Federico Delfino rappresentante legale dell'Università degli studi di Genova, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «PURE WIND»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 503 del 25 novembre 2022, reg. UCB n. 226, in data 12 dicembre 2022, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Daniele Rocchi e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Daniele Rocchi con relazione acquisita in data 25 gennaio 2023, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
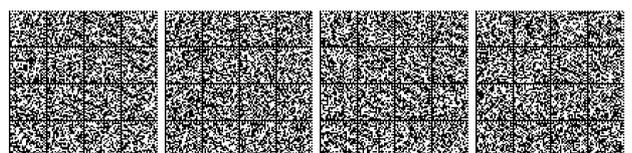
Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf*;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «PURE WIND» per un contributo complessivo pari ad euro 249.620,65;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «PURE WIND» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° novembre 2022 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 249.620,65 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sulle disponibilità sullo stato di previsione di questo Ministero per l'EF 2024, IPE 1 cl. 2 giustificativo 9184 di cui al d.d. di impegno n. 15741 del 30 novembre 2023 registrato alla Corte dei conti in data 12 gennaio 2024, n. 48.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 8, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura del 80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate

anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 871

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A02271

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etinilestradiolo e gestodene, «Gestodiol».

Estratto determina AAM/PPA n. 313/2024 del 26 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): una variazione tipo II, C.I.2.b: Adeguamento dei paragrafi n. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo, al prodotto di riferimento.

Relativamente al medicinale GESTODIOL (A.I.C. 037684) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

GESTODIOL 20 microgrammi/75 microgrammi compresse rivestite, 1X21 cpr - A.I.C. n. 037684014;

GESTODIOL 20 microgrammi/75 microgrammi compresse rivestite, 3X21 cpr - A.I.C. n. 037684026;

GESTODIOL 20 microgrammi/75 microgrammi compresse rivestite, 6X21 cpr - A.I.C. n. 037684038;

GESTODIOL 30 microgrammi/75 microgrammi compresse rivestite, 1X21 cpr - A.I.C. n. 037684040;

GESTODIOL 30 microgrammi/75 microgrammi compresse rivestite, 3X21 cpr - A.I.C. n. 037684053;

GESTODIOL 30 microgrammi/75 microgrammi compresse rivestite, 6X21 cpr - A.I.C. n. 037684065.

Codici pratica: VC2/2021/186.

Numero procedura: DK/H/926/01-02/II/031.

Titolare di A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. (codice fiscale 03115090874), con sede legale e domicilio fiscale in viale Alcide De Gasperi, 165/B, 95127 - Catania, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02269
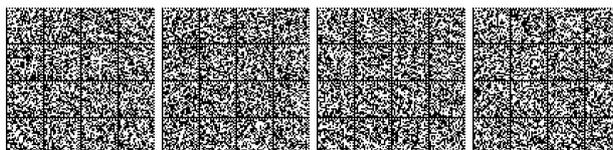
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare della indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col Formaggio»

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio», registrata con regolamento di esecuzione (UE) 2015/39 della Commissione del 13 gennaio 2015 pubblicato il 14 gennaio 2015 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 8.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela della Focaccia di Recco col formaggio IGP, con sede in via Vittorio Veneto 36/16 - 16036 Recco (GE), che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste acquisito il parere della Regione Liguria, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio», così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-*ter* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2022.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Divisione PQA IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio» è riservato esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Focaccia di Recco col formaggio» è un prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, acqua, sale, farcito con formaggio fresco a pasta molle, ottenuto da latte vaccino fresco pastorizzato. Al momento dell'immissione al consumo la «Focaccia di Recco col formaggio» presenta le seguenti caratteristiche:

1. Caratteristiche fisiche

Forma: circolare, quadrata o rettangolare.

Dimensioni:

forma circolare: diametro minimo 25 cm; forma quadrata: lato compreso tra 25 e 120 cm;

forma rettangolare: lato maggiore massimo 120 cm; lato inferiore minimo 13 cm;

altezza: inferiore ad 1 cm, misurata ai bordi.

Aspetto:

superficie: irregolare, con presenza di bolle;

parte superiore: colore dorato con zone o striature di colore marrone scuro;

parte inferiore: colore giallo ambrato, non bianco;

farcitura: formaggio sciolto, con consistenza cremosa;

consistenza tattile: friabile nella parte superiore e morbida all'interno.

2. Caratteristiche organolettiche

Al palato si presenta fragrante e croccante, l'impasto è leggermente salato con sentore di pane appena cotto e profumi riconducibili al latte e al formaggio, il formaggio è dolce con una leggera e gradevole nota acidula.

Art. 3.

Area di produzione

La zona di produzione della «Focaccia di Recco col formaggio» è rappresentata dall'intero territorio del comune di Recco e dei comuni confinanti di Avegno, Sori e Camogli.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata e documentata attraverso l'iscrizione degli operatori della filiera in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, garantendone la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto stesso. Tutti gli operatori della filiera, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati al controllo da parte dell'organismo deputato di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Descrizione del metodo di produzione

1. Il metodo di produzione della «Focaccia di Recco col formaggio» prevede l'utilizzo di: Farina di grano tenero con le seguenti caratteristiche: W:>300; P/L: non inferiore a 0,50 o in alternativa, farina Manitoba;

Acqua naturale;

Olio extravergine di oliva;

Sale fino;

Formaggio fresco a pasta molle.

Il formaggio utilizzato per la produzione della «Focaccia di Recco col formaggio» è ottenuto dalla lavorazione di latte vaccino fresco pastorizzato. Non vi sono limitazioni geografiche relative al luogo di trasformazione del latte. Il formaggio destinato alla farcitura della «Focaccia di Recco col formaggio» deve essere di consistenza cremosa, senza l'aggiunta di panna e adatto a sostenere uno stress termico legato alle condizioni di cottura, senza filare, creare bolle o rilasciare siero. Il formaggio impiegato per la preparazione della «Focaccia di Recco col formaggio» deve presentare le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche della pasta: morbida, delicatamente compatta, lattosa di struttura omogenea, priva di occhiature;

Colore: bianco, con sfumature tendenti al lucido;

Umidità sul tal quale: 57-60%;

Proteine sul tal quale: 13-15%;

Grasso sul tal quale: 21-24%;

Grasso su s.s.: 48-60%.

2. Metodo di produzione.

2.1 Preparazione dell'impasto.

Si lavorano assieme, meccanicamente o manualmente, farina di grano tenero (o farina tipo «Manitoba»), acqua, olio extravergine di oliva e sale sino ad ottenere un impasto morbido e liscio. Terminata l'operazione, si lascia riposare l'impasto per almeno 30 minuti a temperatura ambiente, coperto da un telo di tessuto naturale oppure in appositi contenitori alimentari a norma di legge. Si suddivide poi l'impasto in porzioni corrispondenti alle esigenze di impiego mantenendolo in condizioni igieniche ottimali.
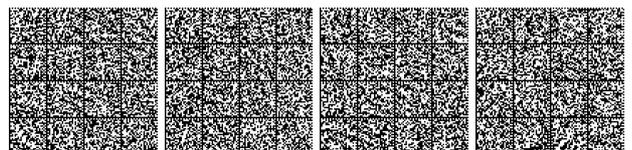
2.2 Preparazione del primo strato di impasto.

Si preleva una porzione di impasto e la si tira. Quindi si procede manualmente allargando la pasta con un movimento rotatorio, posizionando le mani sotto alla sfoglia, fino a renderne lo spessore inferiore al millimetro, e avendo cura di non provocare perforazioni della superficie. Si adagia la sfoglia ottenuta nella teglia di cottura, precedentemente unta con olio extravergine di oliva.

2.3 Farcitura e Preparazione del secondo strato di impasto.

Si adagia sulla sfoglia il formaggio distribuendolo in piccoli pezzi della grandezza pari a quella di una noce così da ricoprire in maniera omogenea la superficie. Si procede alla lavorazione della seconda sfoglia, così come indicato al precedente art. 5.2.2, per ottenere il secondo strato delle dimensioni pari alla precedente, che sarà ulteriormente lavorato fino a renderlo sottile quasi trasparente, e sarà successivamente adagiato sulla base già coperta dal formaggio.

2.4 Rifinitura e Cottura.

Si saldano, schiacciandoli, i bordi sovrapposti clelle due sfoglie per impedire la fuoriuscita del formaggio durante le operazioni di cottura. Eventuali lembi di impasto in eccesso potranno essere rimossi con l'ausilio di un coltello o di altro strumento. Con le dita si pizzica in più punti la sfoglia superiore, formando dei fori, per sfogare i vapori di cottura del formaggio. Si cosparge la «Focaccia di Recco col formaggio» con un filo di olio extravergine di oliva ed, eventualmente, con una spolverizzata di sale. La cottura deve avvenire in forni alla temperatura compresa tra 270° e 320°C per 4-8 minuti, fino a quando la superficie del prodotto non avrà assunto un colore dorato, con bolle o striature marroni nella parte superiore. Il forno deve essere regolato in modo che la parte inferiore sia più calda della superiore. È escluso ogni trattamento di precottura, surgelazione, congelazione o altra tecnica di conservazione.

Preparazione alternativa.

In alternativa è possibile preparare la «Focaccia di Recco col formaggio» sopra un disco di legno senza bordi, cosparso da uno strato sottile di farina di mais. In questo caso occorrerà, per saldare i due strati di sfoglia, ripiegarne i lembi in modo da formare un orlo. Si farà quindi scivolare il preparato così ottenuto nel forno che potrà essere anche a temperatura inferiore a quanto stabilito al paragrafo precedente.

Art. 6.

Legame con il territorio

1. Legame storico.

Secondo gli storici della gastronomia, le origini della focaccia risalgono al tempo delle invasioni saracene, quando la popolazione genovese, per scappare dall'invasore, si rifugiava nell'entroterra: il formaggio, la farina ed un poco di olio erano gli ingredienti disponibili in maggiore quantità e sui quali si basava la preparazione dei cibi consumati nell'alimentazione quotidiana. (A. Molinari Pradelli, «La cucina ligure», 2003). Nel 1875 ritroviamo riferimenti al prodotto, con il nome scribilta, nel fondamentale testo «Vita privata dei genovesi» di legge L. T.

Belgrano, storico e scrittore locale. In nota l'autore cita la focaccia col formaggio come un prodotto di antiche origini, probabilmente risalente al tempo degli antichi romani, antesignano di altre tipologie di focacce tipiche dell'area. In tempi relativamente recenti (fine del 1800) il prodotto si afferma con successo grazie all'azione di un gruppo di ristoratori e panificatori recchesi, le cui aziende sono tutt'oggi attive nella produzione della focaccia, a cui va il merito di aver diffuso il consumo della focaccia poiché in precedenza questa veniva preparata unicamente nella festa di Ognissanti, e distribuita gratuitamente alla popolazione. Come testimoniato da menù di ristoranti fin dai primi del 1900 la «Focaccia col formaggio» veniva proposta ai turisti come specialità locale di Recco. Inoltre, ai primi del 1900 si apprende che in una osteria, ancor oggi esistente ma trasformata in ristorante, si preparava la «Focaccia di Recco col formaggio» e la si vendeva per «un soldo al pezzo» (S. Pellegrini, «Recco, Avegno, Uscio. Storia di una vallata», Genova 1983). A partire dai primi anni '60, con il boom economico in Italia e l'incremento del flusso turistico nel territorio, aumenta progressivamente la richiesta e la notorietà della «Focaccia di Recco col formaggio», come dimostrano numerosi articoli sul prodotto pubblicati su quotidiani e riviste dell'epoca. Nel 1967 il prodotto viene segnalato anche ai gourmet americani sul quotidiano statunitense «Daily American», definendolo «quite divine». Le prime guide gastronomiche dell'Italia sono un ulteriore esempio di come il prodotto fosse diventato tipico e affermato («Guide Veronelli all'Italia piacevole» ed. Garzanti, Milano 1968, «Guida gastronomica d'Italia» ed. TCI, Milano 1969). Da allora fino ai giorni nostri la «Focaccia di Recco col formaggio» è stata praticamente citata su ogni libro di gastronomia regionale o locale, su tutte le guide enogastronomiche e su numerose riviste del settore, come un'autentica specialità locale (si contano oltre 500 articoli dal 1990 al 2009). Il prodotto ha ottenuto nel corso degli anni un successo crescente ed oggi nella sola città di Recco si producono circa 2 milioni di porzioni di focaccia all'anno. I Comuni compresi nella zona di produzione della «Focaccia di Recco col Formaggio» fanno parte di quella che gli storici locali chiamano «la valle di Recco» una zona che ad Est viene delimitata dal Monte di Portofino - parte del Comune di Camogli - e ad Ovest dalla cittadina di Sori. In tale area sono migrati artigiani panettieri di Recco che sin dagli anni '60 e '70 iniziarono a proporre ai consumatori la «Focaccia di Recco col formaggio».

2. Legame culturale.

Il legame culturale è dimostrato dalla presenza di manifestazioni storiche che da più anni sono interamente dedicate al prodotto. Tra queste si segnala la «Festa della focaccia» che, dal 1955, nell'ultima settimana del mese di maggio, è la più importante occasione per celebrare e degustare la «Focaccia di Recco col formaggio». La reputazione della «Focaccia di Recco col formaggio» è cresciuta esponenzialmente grazie alla presenza ad importanti eventi nazionali quali Salone del Gusto di Torino, Cheese a Brà, Artigiano in Fiera a Milano, Salone Nautico di Genova. La «Focaccia di Recco col formaggio» si differenzia da tutte le altre focacce liguri, ed italiane, per numerosi motivi: nell'impasto non viene utilizzato lievito; la focaccia è composta da due sottilissime sfoglie farcite col formaggio; ricopre grande importanza la manualità dell'operatore, denominato «focacciaio», che deve essere in grado di fare una sfoglia sottilissima, elastica e senza rotture sino al momento della posa sulla teglia delle due sfoglie. alla vista si tratta di una focaccia facilmente distinguibile dalle classiche focacce liguri - e italiane in generale - in quanto è la più sottile, ha colore dorato con striature brune e, in corrispondenza dei fori praticati per sfogare il vapore di cottura, si nota la presenza del formaggio fuso, di consistenza cremosa.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'autorità pubblica Camera di commercio di Genova, via Garibaldi 4 - 16124 Genova, telefono +39 010 2704256, fax +39 010 2704.225.

Art. 8.

Etichettatura

La «Focaccia di Recco col formaggio» può essere commercializzata intera o porzionata. L'identificazione del prodotto avviene tramite l'apposizione di un'etichetta in ostia di amido sulla sfoglia superiore. L'etichetta riporta la denominazione del prodotto «Focaccia di Recco col formaggio» da utilizzare in abbinamento inscindibile con la dicitura «Indicazione geografica protetta» per esteso e in acronimo. Le caratteristiche della dicitura sono le seguenti: «FOCACCIA DI BECCO» *font* utilizzata TECNO *regular* maiuscolo seguita da «col formaggio» *font* utilizzata TECNO *regular* minuscola. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. La denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» è intraducibile.

24A02260

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Voltura di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto n. 164 del 30 aprile 2024, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Exilles, in Provincia di Torino, dal Comune medesimo alla società e-Distribuzione S.p.a.

24A02274
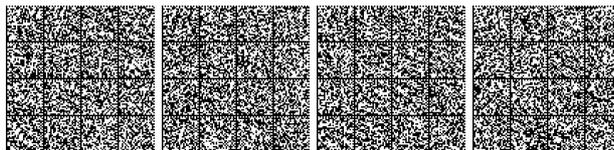
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, riguardante: «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 87 del 13 aprile 2024).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 4, prima colonna, all'art. 1, comma 8, lettera *f)*, al numero 1), all'ultimo rigo, dove è scritto: «…modello di cui all'allegato n. *13*-ter.», leggasi: «…modello di cui all'allegato n. *14*.»;

alla pagina 12, prima colonna, all'art. 3, nella rubrica e nell'alinea del comma 1, dove è scritto «…allegati da 1 a *13*…», leggasi: «…allegati da 1 a *14*…»;

alla pagina 13, seconda colonna, all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, dove è scritto: «*i)* dopo l'allegato n. *14*, come modificato dal presente decreto, è inserito l'allegato *13-ter*…», leggasi: «*i)* dopo l'allegato n. *13-bis*, come modificato dal presente decreto, è inserito l'allegato *14*…»;

alla pagina 13, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, lettera *m)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «…ai sensi dei commi *13*, 19, 20 e 21», leggasi: «…ai sensi dei commi *14*, 19, 20 e 21»;

alla pagina 24, allegato B, al primo rigo, dove è scritto: «ALLEGATO *13-ter*», leggasi: «ALLEGATO *14*».

24A02322

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-106) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
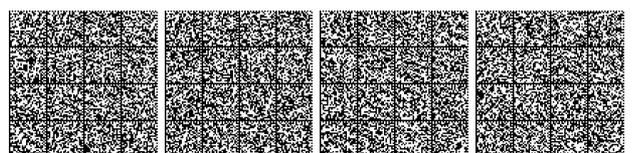
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C